



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0033234
DATA: 23/03/2023
OGGETTO: Lavoro agile per i dipendenti fragili - art. 9, comma 4-ter, D.L. n. 198/2022

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Barbara Lelli

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0033234_2023_Lettera_firmata.pdf:	Lelli Barbara	9AF8ADA1DA6BAB368D54446A0B0AC184 41A75C2AFB6F2F14A940B5EC2EAE7A0B
PG0033234_2023_Allegato4.pdf:		3627C861BCFCFD4851641D387C7EE67E 6EEBC8C0771AF1C14B20B51CEBC3E89F
PG0033234_2023_Allegato2.pdf:		6F12C9737E98A56B9B5FE43197627A842 092FB45FC9DE60F3CF6EA38823AEA1D
PG0033234_2023_Allegato1.pdf:		7C58F5F527E2EA40743A87B469DACEDB BF2375F04BF5BD6F99C12EFBEE6C67B1
PG0033234_2023_Allegato3.pdf:		379F0BFD51FCD60EAF2B487EB87FDB3A D6CF3B31265FE526053AD87197BD05EE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: Lavoro agile per i dipendenti fragili - art. 9, comma 4-ter, D.L. n. 198/2022

In allegato alla presente si illustrano le previsioni di cui all'art. 9, comma 4-ter, D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, in ordine alla possibilità per il lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Barbara Lelli





Responsabile procedimento:
Roberta Mazzanti

Roberta Mazzanti

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC)
0516079868
roberta.mazzanti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> 

Dipendenti fragili e lavoro agile

Con la conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe è stata prorogata **sino al 30 giugno 2023** la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (art. 9 comma 4-ter D.L. n. 198/2022 come convertito dalla L. n. 14/2023).

Più precisamente, l'art. 9, comma 4 – ter, del decreto legge sopra citato dispone che, **sino al 30 giugno 2023**, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ai lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'[articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2022, n. 11](#).

Come già stabilito in occasione della precedente proroga, **la connotazione di fragilità può, quindi, discendere esclusivamente dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate nel decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.**

L'esistenza delle suddette patologie e condizioni deve essere **certificata dal medico di medicina generale del lavoratore**, come precisato dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale.

I lavoratori fragili come sopra individuati, che si erano già sottoposti a visita in esito alla quale il medico di medicina generale aveva certificato le predette condizioni e che avevano già sottoscritto un accordo individuale di lavoro agile con scadenza al 31 marzo 2023, possono continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023, previa apposita richiesta formulata al proprio Responsabile che trasmetterà a questo Servizio, tramite il sistema di protocollazione Babel, la richiesta di rinnovo dell'accordo, utilizzando il modello allegato debitamente sottoscritto dal dipendente interessato ed allegando la certificazione del medico curante sopra menzionata.

I dipendenti fragili che non abbiano sottoscritto un precedente accordo di lavoro agile ed intendano avvalersi della disposizione prevista fino al 30 giugno 2023, potranno concordare un progetto con il proprio Responsabile che lo trasmetterà via Babel allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo accordo.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> 

Accordo di lavoro in modalità agile

Richiamato l'accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritto tra (Azienda/Istituto) _____ e il/la dipendente Sig./ra _____ nato/a a _____ () il _____ C.F.: _____ con validità dal _____ al _____

visto l'art. 9 comma 4-ter D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, che dispone la proroga sino al 30 giugno 2023 delle misure in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili;

preso e dato atto che il /la dipendente presenta una condizione di fragilità certificata dal medico di medicina generale attestante l'esistenza di patologie e condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022;

si conviene, tra le parti, che l'attività lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, senza necessità di rientro in sede, sino al 30/06/2023, restando confermate le altre condizioni contenute nel richiamato accordo.

Lì, _____

Il/La dipendente

IL Direttore SUMAGP

Ministero della salute

D.M. 4-2-2022

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2022, n. 35.

D.M. 4 febbraio 2022 ⁽¹⁾.

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. ⁽²⁾

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2022, n. 35.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'[art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'[art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'[art. 1](#), comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con [deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Vista la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il [decreto del Ministero della salute 12 marzo 2021](#), concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021;

Visto l'[art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Vista, la [circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021](#);

Vista, la [circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021](#);

Visto, l'[art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo [art. 17](#), comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato [art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#);

Visto il comma 2 del citato [art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Ritenuto necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Tenuto conto della attuale disponibilità di vaccini anti COVID-19;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'*art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221*, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

attesa di trapianto d'organo;

terapie a base di cellule T esperimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

cardiopatìa ischemica;
fibrillazione atriale;
scompenso cardiaco;
ictus;
diabete mellito;
bronco-pneumopatìa ostruttiva cronica;
epatite cronica;
obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

età > 60 anni;

condizioni di cui all'*allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021* citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero della salute

Circ. 8-10-2021 n. 45886

Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi aggiuntivi e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Emanata dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Allegato Utente 2

Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla **dose booster** di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione*
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica;
Malattie cardiocircolatorie	- Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA);
Malattie neurologiche	- Pazienti post-shock cardiogeno. - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis;
Diabete / altre endocrinopatie severe	- Patologie neurologiche disimmuni. - Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; - Morbo di Addison;
Malattie epatiche Malattie cerebrovascolari	- Panipopituitarismo. - Cirrosi epatica. - Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; - Stroke nel 2020-21;
Emoglobinopatie	- Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3 . - Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi;
Altro	- Altre anemie gravi. - Fibrosi cistica; - Sindrome di Down.
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)	- Grave obesità (BMI >35) - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

*Ove i soggetti con tale condizione non siano già stati incusi, nelle categorie per i quali è stata già avviata in via prioritaria la somministrazione di una dose addizionale come da circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, in ragione di uno stato di marcata compromissione della risposta immunitaria.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.